

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 prevede, tra l'altro, che :

- i Comuni con delibera dell'organo di Governo individuano, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;
- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
- la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale; tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni; la verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;
- tali elenchi, da pubblicare mediante le forme previste, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Vista la delibera di C.C. n° 6 del 20 gennaio 2009 con oggetto: "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari";

Ritenuto opportuno procedere ad una integrazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al fine di procedere all'inclusione nello stesso dei seguenti immobili:

- 1) tratto di relitto stradale composto dalla parte terminale di Via Levante Ferrovia;
- 2) "ex Casa delle Maestre " e relativa area di pertinenza;
- 3) fabbricato "Ceod" e relativa area di pertinenza;

Preso atto:

che non ricorrono le circostanze per il ricorso al comma 3 dell'art. 58, il quale prevede che l'elenco abbia effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni, non essendo inserito in elenco alcun immobile che non sia già di proprietà del Comune con regolare iscrizione della proprietà medesima;

che, relativamente agli immobili elencati, l'approvazione del piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale;

che tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, e non apportante variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata;

che le alienazioni di cui all'elenco sono motivate in generale dal fatto che gli immobili cui le stesse si riferiscono sono stati individuati come beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del comune e quindi suscettibili di dismissione ed in particolare: quanto al n. 1: trattasi di un relitto stradale, (tratto non più utilizzato di via Levante Ferrovia) di modeste dimensioni non suscettibile di alcun utilizzo per il comune, che viene trasformato in area di pertinenza degli immobili adiacenti e la cui alienazione rende possibile la ricomposizione dell'intera area interessata dalla variante al PRG. Quanto ai n. 2 e 3: al fine di conseguire l'interesse pubblico per una migliore gestione dei servizi socio-assistenziali-sanitari nel territorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 2001,

articoli 130, comma 4, e 132, comma 6, mediante cessione onerosa del bene finalizzata alla gestione dei predetti servizi per un periodo non inferiore ad anni 50, in attuazione del principio di sussidiarietà, a soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000;

Ritenuto necessario, pertanto, modificare la zonizzazione di PRG delle tre aree comunali, sia per consentirne la valorizzazione funzionale, sia per motivi di opportunità in relazione a specifiche situazioni già all'attenzione dell'Amministrazione;

Vista la variante al PRG, a tal fine predisposta dall'ufficio tecnico comunale di Urbanistica nel giugno 2009, che di seguito si descrive:

descrizione della variante urbanistica

L'elenco richiamato comprende, n. 3 aree che si identificano di seguito, per le quali si rende necessaria la redazione della variante al PRG n. 29 di cui in oggetto:

- 1 - tratto di relitto stradale composto dalla parte terminale di via Levante Ferrovia. La variante prevede la destinazione ad "S sas" (servizi socio-assistenziali-sanitari);
- 2 - area sita in via Levante Ferrovia censita catastalmente al Foglio 21 mapp. 28 – Attualmente l'area è destinata quale "S si" (servizi scolastici per l'istruzione superiore: scuole dell'obbligo) e zona residenziale "CR" La variante prevede la destinazione ad "S sas" (servizi socio-assistenziali-sanitari);
- 3 - area sita in via Levante Ferrovia censita catastalmente al foglio 21 mapp 849 e 859 Attualmente l'area è destinata zona residenziale "CR" La variante prevede la destinazione ad "S sas" (servizi socio-assistenziali-sanitari);

procedura urbanistica

si precisa che il presente provvedimento non soggiace alla procedura prevista dall'art. 48 della L.R. 11/2004, in quanto trattasi di applicazione di una norma statutale sovraordinata che prefigura di fatto la diretta approvazione della variante urbanistica correlata al piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui alla premessa.

Al riguardo si sottolinea che :

- La variante proposta **non** si pone in contrasto con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
- Il P.R.G.. vigente, approvato con D.P.G.R. n. 0191/Pres. Del 28.05.1986, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 60 del 18.06.1986;
- Nel Comune di Abano Terme vi sono presenti Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), pertanto per la variante in oggetto è necessario produrre la "relazione d'incidenza di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 3173 del 10 ottobre 2006";
- Le aree oggetto di variante **non interessano** gli ambiti sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 22.01.04. n° 42 e pertanto non sussiste la necessità di produrre una "valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano";
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dal codice della strada, gli ambiti oggetto di variante **sono compresi** nella *Delimitazione dei Centri Abitati* approvata con D.G.C. n° 149 del 13.09.2004;
- conseguentemente alle risultanze della " *Relazione di Verifica di assoggettabilità* " conseguente alla Direttiva 2001/42/CE, **non** è necessario produrre la relazione di *Valutazione Ambientale Strategica – VAS*;

elenco degli elaborati della variante

La Variante n. 29 è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. n° 13 fogli in scala 1:2000 delle tavole 2.5 "Usi e modalità d'intervento" stato attuale;
3. n° 13 fogli in scala 1:2000 delle tavole 2.5 "Usi e modalità d'intervento" stato modificato;
4. n° 2 fogli in scala 1:5000 delle tavole 2.3 "Zone territoriali omogenee" stato attuale;
5. n° 2 fogli in scala 1:5000 delle tavole 2.3 "Zone territoriali omogenee" stato modificato;
6. stralcio norme tecniche di attuazione del PRG art. 12, 14 e 21 stato attuale;

7. stralcio norme tecniche di attuazione del PRG art. 12, 14 e 21 stato modificato;
8. n° 2 fogli in scala 1:5000 delle tavole 2.3 "Zone territoriali omogenee" stato attuale, riportanti l'area ove si sono apportate le modifiche;
9. n° 2 schede di repertorio riportanti le modifiche proposte in comparativa con il vigente PRG;
10. stralcio norme tecniche di attuazione del PRG art. 12, 14 e 21 comparativa;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, al fine di dare immediato avvio ai programmi dell'amministrazione;

Richiamato l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visto rispettivamente, l'integrazione del Piano delle alienazioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari e gli elaborati propri della variante urbanistica, elencati nella presente deliberazione e depositati presso l'ufficio tecnico comunale di urbanistica;

Ritenuto di condividere ed approvare i contenuti di tali elaborati, in quanto rispondenti alle direttive impartite;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 in data 5 agosto 2008;

Visto il testo unico n° 267/2000;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare "Territorio e Ambiente" in data 29 giugno 2009;

Acquisiti i pareri di regolarità, riportati in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

OMISSIS

(Intervengono l'Assessore Cosentino per l'illustrazione dell'argomento ed il Consigliere Brigo, per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna);

Con n. 11 voti favorevoli unanimi (Bronzato Polito Buja Albertin Selmin C. Tosato Morello Rosin Brigo Mengato Selmin F.) resi nelle forme di legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione:

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, l'elenco 1, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, costituente l'integrazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Abano Terme ;
- 2) di dare atto che l'inserimento nel piano degli immobili da alienare determina la conseguente classificazione degli stessi come patrimonio disponibile e ne prevede espressamente la destinazione urbanistica;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, la variante al PRG n. 29 costituita dai seguenti elaborati che vengono allegati alla presente deliberazione, ma restano depositati presso l'ufficio tecnico comunale di urbanistica:

1. Relazione;
2. n° 13 fogli in scala 1:2000 delle tavole 2.5 “Usi e modalità d’intervento” stato attuale;
3. n° 13 fogli in scala 1:2000 delle tavole 2.5 “Usi e modalità d’intervento” stato modificato;
4. n° 2 fogli in scala 1:5000 delle tavole 2.3 “Zone territoriali omogenee” stato attuale;
5. n° 2 fogli in scala 1:5000 delle tavole 2.3 “Zone territoriali omogenee” stato modificato;
6. stralcio norme tecniche di attuazione del PRG art. 12, 14 e 21 stato attuale;
7. stralcio norme tecniche di attuazione del PRG art. 12, 14 e 21 stato modificato;
8. n° 2 fogli in scala 1:5000 delle tavole 2.3 “Zone territoriali omogenee” stato attuale, riportanti l’area ove si sono apportate le modifiche;
9. n° 2 schede di repertorio riportanti le modifiche proposte in comparativa con il vigente PRG;
10. stralcio norme tecniche di attuazione del PRG art. 12, 14 e 21 comparativa.

4) di dichiarare, inoltre, il presente provvedimento, con separata votazione favorevole all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.